

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1810

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della pubblica istruzione

(LOMBARDI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BRANCACCIO)

col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1995

**Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica
e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica**

ONOREVOLI SENATORI. - L'infruttuoso decorso dei termini prescritti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio da parte del Governo della delega relativa alla attuazione dell'autonomia scolastica, ha determinato l'esigenza di riprendere la materia, al fine di colmare la carenza legislativa su un tema di fondamentale rilevanza per l'organizzazione dell'intero sistema scolastico.

Il presente disegno di legge delega ha appunto lo scopo di affrontare in modo chiaro ed organico questo delicato tema, la cui soluzione legislativa appare necessariamente preliminare a qualunque progetto di riforma della scuola.

Non è possibile, infatti, risolvere i grandi nodi strutturali del sistema scolastico italiano, oggetto da tempo di disegno di legge di riforma, largamente attesa ed alimentata dal dibattito politico e culturale e dalla ricerca pedagogica, senza aver dotato la scuola degli strumenti indispensabili per realizzare gli obiettivi stessi della riforma, primo dei quali è la qualificazione della sua offerta. Ci si riferisce, in particolare, all'innalzamento dell'obbligo ed alla riforma della scuola secondaria superiore, al coordinamento tra formazione professionale e formazione scolastica, al ripensamento della scuola media, alla rilettura della scuola elementare, all'ordinamento della scuola dell'infanzia.

Certo, la scuola italiana, nel suo complesso, presenta segni di creatività e di capacità di innovazione. Occorre tuttavia connotarla istituzionalmente della capacità di raccordarsi con la società e con le istituzioni e consentirle di svolgere un ruolo significativo per il Paese, attribuendole uno strumento di decentramento decisionale, la possibilità di definire un proprio progetto educativo modellato sulle esigenze culturali, professionali e civili dei giovani, territorial-

mente specificate, fermi restando gli obiettivi generali stabiliti a livello nazionale.

L'autonomia scolastica dovrebbe quindi offrire gli strumenti organizzativi ed operativi per perseguire responsabilmente gli obiettivi di piena ed efficace scolarità che l'attuale fase storica richiede, in un'armonica sintesi tra «normatività e progettualità», tra vincoli ed opportunità, là dove i vincoli derivano dalle finalità generali, dalla garanzia del perseguimento degli scopi istituzionali ed indicano le linee della strategia, mentre le opportunità rappresentano capacità di scelta in rapporto al contesto ambientale in movimento, apertura verso il nuovo e potenzialità di innovazione.

Il potenziamento della capacità progettuale delle singole scuole, con la conseguente autonomia didattica, organizzativa e gestionale, implica peraltro la definizione di idonee misure per il controllo e la verifica degli esiti formativi, una approfondita rivisitazione del concetto stesso di professionalità docente e direttiva, l'individuazione di un dimensionamento delle unità scolastiche che garantisca l'efficienza del decentramento. La possibilità di esercizio dell'autonomia, l'utilizzo mirato delle professionalità e delle risorse, la programmazione didattica rispettosa dei tempi e dei diversi stili di apprendimento degli alunni richiamano ed implicano l'esercizio di precise responsabilità. Il concetto stesso di autonomia non può disgiungersi perciò da una consapevole cultura della verifica e della valutazione dei risultati e, soprattutto, dalla doverosa assunzione della responsabilità ai vari livelli.

Da questo quadro, nel quale il sistema scolastico va inteso come sistema per la società, capace di agire per obiettivi specifici e di vedersi assegnati nuovi obiettivi, scaturisce, necessariamente, l'esigenza di un riassetto dell'amministrazione centrale e periferica, della quale vanno rivisitati poteri e

competenze e riordinato l'assetto istituzionale sulla base dei nuovi compiti di indirizzo, sostegno e controllo. Il nuovo modello di funzionamento della scuola deve trovare, quindi, una pubblica amministrazione che assuma il nucleo ed il valore della propria funzione nella piena realizzazione di un servizio sociale dal quale dipendono lo sviluppo della persona e della comunità.

Il presente disegno di legge delega, pur nella sua estrema essenzialità, affronta tutti i succennati aspetti connessi all'attuazione dell'autonomia, in una visione organica e con una scansione logica e temporale della conseguente normativa delegata.

In particolare, l'articolo 1, che costituisce il nucleo centrale intorno al quale si sviluppano tutti gli ulteriori temi trattati dal provvedimento, stabilisce i principi ed i criteri per l'attribuzione alle scuole dell'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, per il riassetto degli organi collegiali della scuola, per la definizione dello statuto dello studente.

Quanto all'autonomia della scuola, essa esige prioritariamente un dimensionamento, da modulare in rapporto all'entità dell'utenza ed alle caratteristiche sociali ed ambientali del territorio, affinché gli spazi decisionali affidati alle singole scuole possano diventare autentico ed efficace strumento di autogoverno e, quindi, di responsabilità. L'autonomia può essere attribuita, perciò, a singole scuole o a consorzi di scuole. I suoi ambiti di esplicazione sono chiaramente indicati dal comma 4 che individua nel progetto di istituto lo strumento di pianificazione degli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare, utilizzando gli opportuni spazi di flessibilità didattica ed organizzativa ed indicando i modi delle verifiche interne. All'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo si accompagna quella finanziaria e gestionale, agevolata anche dalla previsione del graduale trasferimento allo Stato del personale (amministrativo, tecnico ed ausiliario e insegnanti tecnico-pratici) attualmente dipendente dagli enti locali, nonché dal trasferimento allo Stato delle spese sostenute dagli stessi enti locali in materia di funziona-

mento amministrativo e didattico delle scuole. Vanno segnalati, sempre al comma 4, i concreti richiami alle responsabilità gestionali dei capi di istituto ed a quelle professionali dei docenti.

Nella stessa logica di autonomia, funzionalità e, quindi, responsabilità di tutte le componenti scolastiche, i principi ispiratori per il riassetto degli organi collegiali (comma 6) sono quelli della semplificazione delle procedure di formazione, del potenziamento delle funzioni di indirizzo del consiglio di istituto, della valorizzazione del collegio dei docenti e del consiglio di classe, quali organi nei quali si esplica la professionalità dei docenti attraverso la programmazione educativa e didattica, a garanzia del raggiungimento dei livelli culturali e formativi di interesse nazionale e, nel contempo, della flessibilità di risposta alle specifiche esigenze dell'utenza.

Il principio di partecipe responsabilità che l'autonomia scolastica esprime attraverso il progetto di istituto coinvolge anche lo studente: il comma 7, nell'affidare ad apposito decreto legislativo l'individuazione dei diritti e la determinazione dei doveri dello studente, consente anche ai giovani di concorrere nella scuola secondaria alla elaborazione ed alla valutazione del progetto di istituto, attraverso i pareri e le proposte del comitato degli studenti.

L'articolo 2 concerne i principi ed i criteri che devono regolare la riorganizzazione dell'apparato amministrativo, l'istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico e la revisione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

Dell'esigenza di una profonda ristrutturazione dell'Amministrazione della pubblica istruzione con l'attribuzione ad essa di funzioni di indirizzo, di coordinamento, di sostegno e di verifica si è accennato in precedenza; è da aggiungere che al predetto riordinamento si provvederà secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi di bilancio o incremento della dotazione organica

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessiva del personale, con la possibilità (comma 6) di prevedere, nell'attuazione della delega, eventuali compensazioni tra le dotazioni delle singole qualifiche del personale.

In tale riassetto organizzativo si prevede inoltre un servizio per la verifica e la valutazione dell'efficacia qualitativa e quantitativa del sistema scolastico (comma 4) con la possibilità di utilizzo di agenzie specializzate, in considerazione dell'esigenza di ricorrere a qualificate competenze esterne.

Per quanto riguarda la revisione degli IRSAE, della Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) e del Centro europeo dell'educazione (CEDE) (comma 5), va segnalato che i nuovi compiti da assegnare dovranno essere svolti coerentemente con gli indirizzi del Ministro e con la domanda delle scuole.

L'articolo 3 prevede il riordinamento degli istituti di educazione.

L'articolo 4 è dedicato ad un settore quanto mai delicato sia per la sua rilevanza culturale sia per la sua specificità: quello delle accademie e dei conservatori. Si prevede l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia didattica, scientifica,

amministrativa, statutaria, nonché di ricerca e produzione artistica. Occorrerà anche definire gli organi di autogoverno ed istituire uno specifico organo collegiale a livello nazionale.

Si tratta di disposizioni di carattere temporaneo in attesa del riassetto definitivo di tali istituzioni; nella formulazione della proposta di delega si provvederà al necessario coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel caso in cui le proposte parlamentari in materia abbiano ulteriore corso.

L'articolo 5, infine, consente, sulla base della concreta esperienza che si verrà maturando con l'attuazione dell'autonomia, di apportare, sempre con lo strumento del decreto legislativo, gli opportuni aggiustamenti e le eventuali integrazioni alla normativa emanata per effetto del presente disegno di legge delega, nonché il coordinamento della normativa delegata con quella del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi di bilancio per cui non richiede la relazione tecnica di accompagnamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 26, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, decreti legislativi rispettivamente per:

a) l'attribuzione agli istituti ed alle scuole di ogni ordine e grado della personalità giuridica e dell'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo;

b) il riassetto degli organi collegiali di cui al titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) la definizione dello statuto dello studente.

2. Il decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma dovranno essere emanati entro novanta giorni dalla data medesima.

3. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si ispirerà ai principi costituzionali di libertà, di promozione della persona umana e di uguaglianza nonchè alle norme che regolano la comunità internazionale, e si atterrà ai criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il decreto legislativo per l'attribuzione dell'autonomia scolastica determina:

a) i tempi e le modalità di attribuzione dell'autonomia a singole scuole o a consorzi

di scuole in rapporto al ridimensionamento delle unità scolastiche, da attuare sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I suddetti parametri dovranno considerare, in particolare, il numero degli alunni, quello delle classi, la presenza di alunni handicappati, le zone disagiate ed a rischio educativo, assicurando una adeguata offerta qualitativa e quantitativa di opportunità formative sul territorio;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa, attraverso progetti di istituto che consentano:

1) ambiti di flessibilità curricolare, anche in relazione alle esigenze locali ed alla evoluzione del mercato del lavoro nazionale ed internazionale, sulla base delle complessive disponibilità di organico;

2) forme di organizzazione didattica modulare;

3) flessibilità nell'organizzazione del calendario delle attività didattiche comprese nel progetto di istituto, fermo restando un numero minimo di giorni di lezione per anno scolastico;

4) flessibilità di orari, salvaguardando il monte ore annuale stabilito per ciascuna disciplina;

5) procedure di verifica e di valutazione dell'insegnamento e dell'apprendimento, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 603 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa attribuendo alle unità scolastiche ed ai consorzi di scuole anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, ad eccezione dei servizi di approvvigionamento dei locali e relativa manutenzione straordinaria che gli enti locali sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e la eventuale gestione dei servizi che gli enti locali sono

tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

d) le modalità per la definizione degli organici delle singole unità scolastiche o dei consorzi di scuole, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

e) i criteri per la gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le forme di reclutamento dei docenti per attività extracurricolari previste dai progetti educativi, nell'ambito dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche;

f) le modalità di erogazione alle unità scolastiche ed ai consorzi di scuole del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, nonché le modalità di acquisizione di entrate derivanti da tasse, da contributi e da altri proventi. Ciò avverrà perseguendo l'obiettivo della piena realizzazione del diritto allo studio;

g) le modalità e i criteri per l'attribuzione ai capi di istituto, o di consorzi di scuole, di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati, secondo quanto contemplato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In queste attività i capi di istituto saranno coadiuvati da personale in servizio nella scuola che sia fornito di competenze specifiche;

h) la valorizzazione del ruolo e delle responsabilità dei docenti in ordine all'autonomia didattica;

i) il graduale trasferimento nei corrispondenti ruoli statali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali; il predetto trasferimento avverrà secondo tempi e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e della re-

visione delle tabelle organiche del medesimo personale, da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali, con il medesimo decreto, saranno stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito;

l) il trasferimento allo Stato delle spese sostenute dagli enti locali in materia di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole, ad eccezione di quelle per la fornitura dei locali e la relativa manutenzione straordinaria, se spettante, che, in applicazione del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rimangono a carico degli enti locali;

m) la riduzione dei trasferimenti statali nei confronti degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti, con riferimento alle materie trasferite ai sensi delle lettere i) e l), nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esercizio del riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e per il controllo dei costi, anche su base comparativa.

6. Il decreto legislativo per il riassetto degli organi collegiali determina:

a) la revisione della composizione degli organi e la semplificazione delle procedure di formazione degli stessi;

b) il potenziamento delle funzioni del consiglio dell'unità scolastica o del consorzio garantendo, comunque, la rappresentanza delle scuole consorziate;

c) la valorizzazione del consiglio di classe quale organo responsabile per la programmazione didattica, per la valutazione e

per la individuazione di percorsi differenziati in rapporto alle esigenze di apprendimento degli alunni;

d) il potenziamento della funzione tecnica del collegio dei docenti quale organo responsabile per la programmazione educativa, prevedendo anche la sua articolazione interna;

e) la riforma degli organi di livello territoriale, al fine di assicurare il contributo anche delle componenti sociali alla organizzazione ed allo sviluppo qualitativo del servizio.

7. Il decreto legislativo per la definizione dello statuto dello studente determina:

a) l'individuazione dei diritti e dei doveri degli studenti, anche al fine di valorizzarne la partecipazione alla vita della scuola;

b) l'istituzione in ogni scuola secondaria superiore di un comitato degli studenti, il quale concorre con pareri e proposte alla elaborazione ed alla valutazione del progetto di istituto.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, decreti legislativi per:

a) la riforma dell'Amministrazione della pubblica istruzione;

b) l'istituzione di un servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) la revisione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica.

2. Il Governo emanerà i decreti legislativi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati nel presente articolo e a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con particolare ri-

guardo a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), e successive modificazioni, nonché nell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto compatibili.

3. Le norme relative alla riforma del Ministero determinano:

a) il riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica organizzando le strutture per funzioni omogenee e con caratteri di flessibilità;

b) l'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di verifica e di valutazione;

c) l'articolazione dell'amministrazione centrale in dipartimenti e servizi, rispettivamente per lo svolgimento di funzioni finali e di funzioni strumentali o di supporto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

d) la previsione di figure professionali, da definire in sede contrattuale, idonee ad esercitare la pianificazione ed il controllo di attività ad alto contenuto tecnologico, nonché l'analisi e la revisione dei modelli di organizzazione interna; in sede di prima applicazione ed in attesa della definizione in sede contrattuale delle figure professionali, si potrà ricorrere, nell'ambito di un contingente limitato di unità determinato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, e senza oneri aggiuntivi per l'erario, all'assunzione con contratto di diritto privato di personale dotato di qualificata preparazione professionale nelle materie anzidette;

e) la revisione delle strutture dell'amministrazione periferica in modo da consentire il coordinamento territoriale e la gestione delle risorse umane, materiali e strumentali prevedendo competenze distinte a livello territoriale.

4. Le norme relative all'istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico determinano:

a) i criteri per la definizione degli ambiti e delle procedure per la valutazione del

sistema scolastico nel suo complesso e delle singole unità scolastiche;

b) i criteri per l'individuazione delle strutture per la valutazione del sistema scolastico, anche mediante l'utilizzo di agenzie specializzate.

5. Le norme relative alla revisione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica determina:

a) la ridefinizione dei compiti dei suddetti enti, prevedendo, in particolare, funzioni di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo delle istituzioni scolastiche, nonché di aggiornamento e di formazione in servizio del personale, da svolgere a livello nazionale ed a livello periferico in coerenza con gli indirizzi del Ministero della pubblica istruzione e con la domanda delle scuole;

b) la revisione della struttura operativa ed organizzativa degli enti stessi sulla base delle specifiche funzioni assegnate.

6. La disciplina di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato nè incremento della dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione come determinata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Eventuali compensazioni tra le dotazioni delle singole qualifiche del medesimo personale saranno determinate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, all'esito dello svolgimento delle procedure previste dal citato articolo 31. Analogamente, si provvederà nella disciplina di cui alla lettera *c)* del comma 1.

Art. 3.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è de-

legato ad emanare un decreto legislativo per la revisione degli ordinamenti degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 determinerà anche l'utilizzazione, ove possibile, delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore come centri territoriali aventi finalità di documentazione e di aggiornamento permanente o come centri di supporto ad attività formativa di alta specializzazione.

Art. 4.

1. In attesa della revisione dell'ordinamento dei conservatori e delle accademie, istituzioni di alta cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo per:

a) l'attribuzione della personalità giuridica e le modalità di attuazione dell'autonomia didattica, scientifica, finanziaria, amministrativa e statutaria, nonchè di ricerca e di produzione artistica;

b) la valorizzazione delle finalità di formazione, di specializzazione professionale, di produzione artistica, di ricerca e di sviluppo delle arti visive, musicali, recitative, coreutiche;

c) la definizione degli organi di autogoverno e dei criteri di organizzazione dei supporti amministrativi;

d) l'istituzione di un apposito organo collegiale a livello nazionale.

2. La disciplina di cui al comma 1 non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Le deleghe di cui alla presente legge saranno esercitate nel rispetto delle compe-

tenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge e con la medesima procedura, potranno essere emanate disposizioni modificative o integrative dei predetti decreti. Entro i successivi sei mesi il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previo parere del Consiglio di Stato, provvede a modificare e integrare il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per coordinarlo con le norme emanate ai sensi della presente legge e con quelle eventualmente sopravvenute fino allo stesso termine.

